

UTILIZZO E MANUTENZIONE DELLE SCAFFALATURE E ATTREZZATURE IN GENERE

Art. 71 del D.Lgs 81/08 - NORMA UNI EN 15635 e 15629

Le scaffalature sono costantemente soggette a sollecitazioni, urti e usure e devono essere installate e soggette alle manutenzioni periodiche previste dal fabbricante e rispettare gli adempimenti dettati dalle normative vigenti (NORMA UNI EN 15635 - 15629) relative alle verifiche periodiche.

Per una corretta informazione riproponiamo nuovamente di seguito un estratto degli articoli riferibili alle attrezzature in genere e quindi anche alle scaffalature, tratto dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs 81/08) e dalle sopracitate Norme UNI 15629 3 15635:

1. Art. 71 comma 1) del D.Lgs. 81/08 - Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all' art. 70 del D.Lgs 81/08, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adatte a tali scopi;

2. Art. 71 comma 3) del D.Lgs. 81/08 - Il datore di lavoro al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all' uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'Allegato VI. (es. adeguati paraurti a protezione dei montanti della scaffalatura, per evitare il loro danneggiamento in seguito ad urti accidentali con carrelli elevatori in fase di carico e scarico);

3. Art. 71 comma 4) lettera a) punto 2 del D.Lgs. 81/08 - Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano: oggetto di idonea manutenzione al fine di garantirne nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui l'articolo precedente e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d' uso e libretto di manutenzione;

4. Art. 71 comma 4) lettera b de D.Lgs. 81/08 - Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto

5. Art. 71 comma 8) del D.Lgs.81/08 - Il datore di lavoro provvede affinché le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:

- a controlli periodici secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica o desumibili dai codici di buona prassi;

- a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la

sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.

I controlli di cui sopra sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza ai fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente (si consiglia a tal fine di coinvolgere sempre il fabbricante);

6. App. A, lett. I) UNI EN 15629:2009 - L' utilizzatore dovrebbe considerare che verifiche regolari della struttura della scaffalatura devono essere condotte durante il suo ciclo di vita, includendo regolari ispezioni al fine di assicurare che ogni danno occorso sia riparato o sostituito con nuove parti identiche dello stesso produttore;

7. Par. 9.2, lett. P) UNI EN 15635:2009 - L' utilizzatore dovrebbe considerare che verifiche regolari della struttura della scaffalatura devono essere condotte durante il suo ciclo di vita, includendo spiegazioni circa i livelli di danno "verde", "ambra" e "rosso", al fine di assicurare che ogni danno che necessita di un intervento immediato sia eliminato celermente attraverso la sostituzione del componente danneggiato con uno identico dello stesso costruttore.

I Vostri tecnici di riferimento rimangono a disposizione per qualsiasi tipo di approfondimento

Distinti Saluti

GECO PESARO SRL